



Ministero dell'Istruzione
Istituto Comprensivo Como Prestino – Breccia
Via Picchi 6 – 22100 Como - Tel: 031 507192 - Fax: 031 5004738
WWW.ICCOMOPRESTINO.EDU.IT - E-MAIL: COIC81300N@ISTRUZIONE.IT –
PEC: COIC81300N@PEC.ISTRUZIONE.IT
CF:80020220135 – CODICE UNIVOCO UFFICIO: UF74US - CODICE IPA: ISTSC_COIC81300N

Prot.n. 5615/I.1

Como, 1 Gennaio 2022

Al sito dell'Istituzione
scolastica

Ai docenti e personale in
servizio

Al RSP

Al RLS

Oggetto: **Entrata in vigore di norme di carattere generale relative all'emergenza**

Nell'ultima parte dell'anno sono entrate in vigore alcune norme di carattere generale relative all'emergenza:

- Il Decreto legge n. 221 del 24 dicembre 21 *proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19*
- Il Decreto legge n. 229 del 30 dicembre 21 *Misure urgenti per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria.*
- La CM della Salute del 30 dicembre 2021 disposizioni in materia di contenimento del contagio da variante voc Omicron

Il testo integrale delle norme è disponibile sui siti istituzionali del Governo o in siti tematici di fonte varia

Segue una **sintesi dei contenuti** dei provvedimenti con particolare riferimento alle disposizioni che impattano direttamente o indirettamente sulla scuola.

Lo stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 è ulteriormente **prorogato fino al 31 marzo 2022.**

A partire **dal 1° febbraio 2022** la durata del Green Pass passa **da nove a sei mesi**. In particolare La certificazione verde COVID-19, ha una validità di sei mesi dalla data di

- **completamento del ciclo vaccinale primario** ed è rilasciata automaticamente all'interessato, in formato cartaceo o digitale, dalla struttura sanitaria ovvero dall' esercente la professione sanitaria che effettua la vaccinazione e contestualmente alla stessa, al termine del predetto **ciclo**

- **somministrazione** della dose di **richiamo** successivo al ciclo vaccinale primario
- **avvenuta guarigione** nei casi accertati positivi al SARS-CoV-2 oltre il quattordicesimo giorno dalla somministrazione della prima dose di vaccino, nonché a seguito del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo.

Dal 10 gennaio 2022 e fino alla cessazione dello stato di emergenza possono accedere ai **musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre** solamente coloro che siano in possesso del cosiddetto **super green pass**, ossia

- **avvenuta vaccinazione** anti-SARS-CoV-2, al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo
- **avvenuta guarigione** da COVID-19, con contestuale **cessazione dell'isolamento** prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2
- **avvenuta guarigione** da COVID-19 dopo la **somministrazione della prima dose** di vaccino o al termine del **ciclo vaccinale** primario o della somministrazione della relativa **dose di richiamo**.

Identica disciplina è introdotta per la **frequenza in presenza di corsi di formazione privati**.

Fino al 31 gennaio 2022 è obbligatorio l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche nei luoghi all'aperto.

Fino alla cessazione dello stato di emergenza è obbligatorio l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo **FFP2**

- per gli **spettacoli aperti al pubblico** che si svolgono al chiuso o all'aperto nelle sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonché per gli eventi e le competizioni sportivi che si svolgono al chiuso o all'aperto
- per l'accesso ai **mezzi di trasporto** adibiti a servizi di trasporto di persone.

Per fronteggiare le esigenze connesse all'epidemia da COVID-19 e garantire una capacità per eventuali emergenze sanitarie future, vengono stanziati **sei milioni di euro** per la **realizzazione e l'allestimento**, da parte del **Ministero della difesa**, di una **infrastruttura presso un sito militare**, idoneo a consentire lo stoccaggio e la conservazione delle dosi vaccinali per le esigenze nazionali.

Fino al 31 marzo 2022 - Rimane l'obbligo vaccinale per il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale e dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore.

Al fine di assicurare l'**individuazione e il tracciamento dei casi positivi nelle scuole** di ogni ordine e grado per l'anno scolastico 2021-2022, il Ministero della difesa assicura il supporto a regioni e province autonome, attraverso i laboratori militari della rete di diagnostica molecolare dislocati sul territorio nazionale, nello svolgimento delle attività di somministrazione di test per la ricerca di SARS-CoV-2 correlate di analisi e di refertazione.

Sono **prorogate al 31 marzo 2022** le norme relative alle seguenti disposizioni

- le **sedute degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative** di ogni ordine e grado possono svolgersi in videoconferenza, anche ove tale modalità non sia stata prevista negli atti regolamentari interni
- la **sorveglianza sanitaria eccezionale** di cui all'art. 83 del D.L. 34/20 (lavoratori fragili)

Riguardo ai **concorsi pubblici**, in ragione del numero di partecipanti o **l'utilizzo di sedi**

decentrate e la non contestualità delle prove **l'utilizzo degli strumenti informatici** e digitali o l'espletamento di una **sola prova scritta e di una eventuale prova orale**

In tutte le istituzioni educative, scolastiche e universitarie

- **è obbligatorio utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie**, fatta eccezione per i bambini che frequentano i servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e la scuola dell'infanzia, per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive sulla base della valutazione del rischio e al fine di prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2, **al personale preposto alle attività scolastiche e didattiche dove sono presenti bambini, alunni e studenti esonerati dall'obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, è assicurata la fornitura di mascherine di tipo FFP2 o FFP3** (il monitoraggio del numero di addetti e del numero di bambini è stato effettuato dal dirigente scolastico per garantire la corretta fornitura di dispositivi, esistono allo stato attuale discrete giacenze di DPI per fronteggiare l'emergenza).
- **è raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro** salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano
- **è fatto divieto di accedere** o permanere nei locali scolastici e universitari ai soggetti con **sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°**

I **Presidenti delle regioni** e delle province autonome di Trento e di Bolzano e i **Sindaci** possono **derogare alle norme sulle attività scolastiche in presenza, esclusivamente in zona rossa** e in circostanze di **eccezionale e straordinaria necessità** dovuta all'insorgenza di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus SARS-CoV-2 o di sue varianti nella popolazione scolastica.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Simona Convenga

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993